

VERBALE D'ACCORDO Risultato PROV 2012

Addì, 10 dicembre 2012, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentante le associazioni provinciali del settore,
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO,

E

- la FAI-CISL Lombardia,
- la FLAI-CGIL Lombardia,
- la UILA-UIL Lombardia,

PREMESSO

a) Che le Parti, con accordo datato 29 marzo 2012, hanno dato attuazione al C.I.R.L. Regionale Lombardia, completando le norme di gestione rispetto al "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", (sinteticamente PROV), in particolare definendo i parametri e gli indicatori a valere per l'annualità 2012.

b) Che in tale accordo, le Parti, affidavano al costituendo Osservatorio Regionale settoriale presso l'Ente Bilaterale regionale il compito di monitoraggio dei vari parametri scelti annualmente.

c) Che, in considerazione del ritardato avvio del citato Osservatorio, le Parti, hanno assunto direttamente il compito di verificare tutti i parametri presi in considerazione per il PROV, avvalendosi delle elaborazioni di diverse istituzioni, oltre ad attuare apposite verifiche per i parametri riferiti ad un campione d'impresе che risultano aderenti ad EBIPAL.

LE PARTI CONVENGONO

1) I risultati conseguiti complessivamente dalle imprese del settore nella regione Lombardia sui diversi parametri individuati per l'annualità 2012, sono sintetizzati nella seguente tabella:

| N° | Descrizione parametro | Risultato parametro | Punteggio ottenuto |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | Variazione percentuale del numero di aziende del settore, considerando le rilevazioni delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 10.71 (Produzione di prodotti di pane e prodotti di pasticceria freschi) incidenti per il 100% ed inoltre con incidenza al 60% delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci, etc) – Dati CCIAA | Dal 90,01% al 100,00% | 4 |
| 2 | Variazione percentuale dell'occupazione del settore, rilevata tra le aziende del campione, considerando tutti i lavoratori dipendenti FTE (ivi compresi i lavoratori a tempo determinato, apprendisti e somministrati) in forza alle medesime imprese come sopra individuate. | Dal 90,01% al 100,00% | 4 |
| 3 | Valore totale delle vendite al dettaglio dei prodotti alimentari (dati ISTAT). | Oltre 100,01% | 5 |
| 4 | Indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari (dati ISTAT) | Oltre 100,01% | 5 |
| 5 | Redditività aziendale: "Rapporto utile d'esercizio fiscale/ricavi", misurato confrontando i dati economici relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. Dati statistici monitorati sulle aziende campione | Oltre 100,01% | 5 |
| PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO | | | 23 |

2) Con il punteggio di 23, complessivamente realizzato con i cinque parametri il Premio Regionale per Obiettivi Variabile (PROV) dovrà essere riconosciuto l'importo pari al 100% del Premio a disposizione per l'anno 2012 a tutti i lavoratori dipendenti della Regione Lombardia rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e del CIRL del settore Panificazione ed attività affini.

3) A fronte di quanto sopra, ogni azienda dovrà riconoscere il saldo del PROV, nel rispetto degli importi e condizioni definite con l'accordo del 29 marzo scorso, con le spettanze del mese di dicembre 2012.

4) Le Parti affidano ad EBIPAL il compito d'informare, tramite il portale web, tutte le aziende associate alla bilateralità regionale, rammentando inoltre a tutti i datori di lavoro:

a) che le Parti sociali hanno inteso il PROV quale elemento economico regionale con caratteristiche di cui all'art.1 c 67. legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni, atto pertanto a godere del particolare trattamento agevolato contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalla legislazione in materia.

b) nel rispetto dell'accordo fra le Parti, del 23 dicembre 2011 “sulla detassazione fiscale 2012”, con riferimento all'art.1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%, alle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, il particolare trattamento economico-fiscale è applicabile esclusivamente dalle imprese del settore applicanti integralmente il citato CCNL del settore e l'Integrativo Regionale di 2° livello, ivi compresa l'adesione all'Ente bilaterale regionale EBIPAL.

5) Ai sensi e per gli effetti della L.402/96, L137/97 e del DM 7 maggio 2008 e successive integrazioni, il deposito del presente accordo presso la Direzione Regionale del Lavoro sarà effettuato a cura della Unione Regionale Panificatori.

Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 10 dicembre 2012

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI

FAI – CISL

FLAI – CGIL

ASSIPAN - CONFCOMMERCIO

UILA – UIL